



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1

Tel. 030/920108 Fax 030/9220030

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI



Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.11.2007

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento in attuazione della Legge Regionale del 23 giugno 1997 n° 24 detta norme in materia di raccolta dei funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali del Comune di Tavernole sul Mella al fine di tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo, permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alla popolazione residente.

ARTICOLO 2 - Tipologie di raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

1. *Residenti*: i cittadini iscritti nei Registri dell'Anagrafe del Comune
2. *Proprietari forestali e di immobili*: tutti i cittadini, non residenti in possesso di titolo comprovante la proprietà dei terreni boschivi e in possesso di titolo comprovante la proprietà di immobili, compresi nella territorialità del Comune di Tavernole sul Mella
3. *Raccoglitori con finalità di studio*
4. *Altri*: cittadini non compresi nelle tipologie precedenti

ARTICOLO 3 - Modalità di raccolta

La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria mellea* (chiodino). La raccolta è consentita in via esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. È vietato l'uso dei contenitori di plastica per il trasporto mentre è obbligatorio l'uso di contenitori idonei - rigidi ed aerati - a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

ARTICOLO 4 - Limitazioni alla raccolta

È vietata la raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. È vietata la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante. È vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere, la raccolta di funghi decomposti, la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea* (ovulo buono). È vietato l'impiego di cani per la ricerca e la raccolta di funghi. È vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

ARTICOLO 5 – Permessi di raccolta

Il raccoglitore deve munirsi di appositi permessi aventi forma di tesserini annuali, settimanali e giornalieri. Il permesso è personale e non cedibile a terzi, anche se familiari. Il tesserino potrà essere acquistato presso gli Uffici Comunali o presso gli Esercizi Convenzionati (per i soli tesserini giornalieri e settimanali).

Sono esclusi dal pagamento la tipologia di cui all'art. 2 nei punti 1.2.3. La richiesta del tesserino dei non residenti dovrà essere accompagnata da:

- Generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente
- Auto certificazione attestante il diritto alla gratuità del tesserino per i proprietari forestali e di immobili siti nel Comune di Tavernole sul Mella.

Per i residenti fa fede solo il documento di identità.

Al fine del controllo il tesserino deve essere sempre esibito.

ARTICOLO 6 – Costo dei permessi di raccolta

I costi del permesso annuali, settimanali e giornalieri sono i seguenti:

- Permesso annuale E. 75,00
- Permesso settimanale E. 20,00
- Permesso giornaliero E. 5,00

ARTICOLO 7 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente Regolamento, saranno destinati alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela ambientale, nonché di iniziative culturali turistiche e scientifiche.

ARTICOLO 8 – Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 9 della Legge Regionale 24/97. I proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del presente Regolamento saranno inseriti dal Comune nello stesso fondo degli introiti derivanti dai permessi, indipendentemente dall'organo accertatore che elevi la sanzione. All'accertamento delle violazioni fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui sopra, determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

ARTICOLO 9 - Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980 n° 105 "Disciplina del servizio di vigilanza ecologico".

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Tavernole sul Mella. Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia, alla Comunità Montana di Valle Trompia, al Comando locale del Corpo Forestale dello Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia.

ARTICOLO 11 - Pubblicità

Delle norme contenute nel presente regolamento verrà data ampia pubblicità mediante distribuzione di avvisi sul territorio comunale.

ARTICOLO 12 - Norme di rinvio

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 23/06/1997 n° 24.

Molte raccomandazioni valide per le escursioni all'aria aperta sono utili anche per la raccolta dei funghi:

- Per proteggere le gambe da eventuali morsi, traumi o punture di animali è necessario indossare un abbigliamento adeguato, ossia scarponcini o stivali, calzettoni di lana e pantaloni lunghi. Per lo stesso motivo è utile proteggere la parte superiore del corpo con una camicia dalle maniche lunghe.
- Utilizzare un bastone. Aiuterà nella ricerca dei funghi ed eviterà probabili incontri con animali probabilmente pericolosi.
- Munitevi di un coltellino da utilizzare per la pulizia sommaria dei funghi raccolti, come previsto dal Regolamento Comunale.
- Evitare di raccogliere esemplari troppo giovani (pericolosi perché difficili da riconoscere) o troppo vecchi (pericolosi perché probabilmente deteriorati).
- I funghi vanno raccolti interi e non tagliati – è importante prelevarne anche il gambo per accertare la presenza di eventuali residui di volva o altri caratteri importanti per il riconoscimento.
- I funghi sono degli organismi altamente deperibili, pertanto vanno cucinati entro poco tempo.
- Tutti i funghi devono essere cotti: è sconsigliato consumare funghi crudi
- Tutti i funghi possono risultare tossici se troppo vecchi o assunti in notevole quantità.
- In caso di intossicazione recarsi al Pronto Soccorso più vicino. Portare con sé eventuali funghi non ancora consumati od anche i residui della loro pulitura. Il numero unico per attivare il soccorso d'emergenza è il 118.

RICORDATE:

L'UNICO MODO PER VERIFICARE SE UN FUNGO E' COMESTIBILE E' IL SICURO RICONOSCIMENTO DELLA SPECIE